IN RISPOSTA AGLI EMENDAMENTI RICHIESTI DAI PRESIDI INCARICATI.

Nell'**anno 2001** viene emanato il **Decreto Legislativo n° 165 del 30.3.2001** recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", successivamente modificato dalla c.d. legge Frattini n°145 del 2002. Il testo così modificato , intitola l'art. 25 "Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche" e all'art. 29 individua la procedura per il "Reclutamento dei Dirigenti Scolastici". Al Dirigente Scolastico si chiedono nuove e più significative competenze dirigenziali che non si esauriscano nella mera esecuzione di norme diramate dal centro ma che , tenuto conto delle risorse disponibili , esprimano un'offerta formativa adeguata agli effettivi bisogni di una società globale in forte espansione. Il comma terzo prevede che, nel primo corso concorso , il 50% dei posti determinati,ai sensi del comma 2, sia riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto, per almeno un triennio, le funzioni di Preside incaricato, previo superamento di un esame di ammissione, con l'evidente scopo di sanare situazioni di fatto createsi nel corso degli anni.

Nell' anno **2002** viene emanato un bando per il **Concorso riservato** [1] **ai c.d. Presidi incaricati** triennalisti, come previsto dalla legge 165/2001 , **per 1500 posti** . Tale limite è stato ampiamente superato a seguito delle "sanatorie" poste in essere dal Governo allora in carica, scaturite dai ricorsi promossi da alcuni concorrenti. Infatti il concorso, inizialmente destinato a coloro che avevano avuto l'incarico di presidenza per almeno tre anni, ha poi consentito l'acquisizione della qualifica dirigenziale anche a coloro che avevano rivestito l'incarico per un solo anno (art. 1-octities della legge 43/2005).

Mentre si espletava il concorso riservato ed in attesa dell'emanazione del nuovo concorso ordinario, **tra il 2002 e il 2004** , si è continuato ad attribuire gli incarichi di Dirigenza Scolastica senza alcuna seria selezione. Sono stati attribuiti incarichi di presidenza **fino all'a.s. 2005/2006.**

Nel 2004 viene emanato il bando per il **Corso-Concorso ordinario per Dirigenti scolastici**, (DDG 22.11.2004) per **1500 posti** . **E' il primo Concorso Ordinario della nuova fase dell'Autonomia Scolastica** che vede, al vertice della scuola, un Dirigente Scolastico al posto della superata figura del Preside. Avrebbe dovuto essere questo "il corso - concorso ordinario" ma, a causa di una iniqua tabella di **valutazione dei titoli per la selezione dei candidati da ammettere al concorso ad esclusivo vantaggio di presidi incaricati (p. 1,50 per anno), vicari (p. 0,70), personale docente distaccato presso l'Amministrazione (p. 0,50)** si è lo stesso trasformato in un secondo concorso riservato lasciando fuori, già nella prima selezione, molti docenti che per anni hanno profuso tempo ed energie all'interno della scuola ricoprendo incarichi vari ai quali è stato riconosciuto un minimo punteggio (P. 0,15).

A tale concorso partecipano molti Presidi incaricati , ma molti di essi non superano le prove scritte e una parte viene bocciata al colloquio, perché non avevano nulla da dire.

È forse questa la dirigenza che la scuola europea vuole?

---

[1] *Bando concorso riservato : Decreto del Direttore generale del personale della scuola e dell'amministrazione Dipartimento per i servizi nel territorio del 17 dicembre 2002, pubblicato sulla G.U. - IV serie speciale n° 100 del 20 dicembre 2002*

Nel **2006**, al termine delle prove scritte e orali del Concorso ordinario, vengono stilate le graduatorie di merito e poi quelle degli ammessi al corso di formazione, in base al numero dei posti messi a concorso, maggiorati del 10%. **Molti docenti, inseriti nella graduatoria di merito, restano esclusi dai corsi di formazione. Inoltre l'Amministrazione , al termine delle prove scritte ed orali ha stilato tre diverse graduatorie**, **una per ogni settore formativo**, **pur essendo unico il ruolo dirigenziale**, creando così una situazione paradossale, illegittima, iniqua ed ingiustamente lesiva degli interessi dei.

Tutto ciò ha determinato, all'interno del concorso ordinario una grave situazione di disuguaglianza fra i concorrenti delle diverse regioni.

Le ingiustizie a danno dei docenti inclusi nelle graduatorie di merito del concorso ordinario ed esclusi dal corso di formazione però sembrano non finire.

L'Amministrazione vuole forse continuare ad ascoltare le richieste dei Presidi incaricati?

Costoro infatti nel **2006, anche i numerosi che non hanno superato le prove scritte del corso-concorso ordinario in atto,** ancora una volta, **avranno il vantaggio di poter accedere ad un ulteriore concorso riservato, firmato il 3 ottobre 2006,** e sembra che i posti autorizzati siano **1458**, ai quali saranno aggiunti quelli disponibili al 1° settembre 2006. Ma i posti disponibili al 1 settembre 2006, secondo il dettato dell'art. 29 del D.Lgs. 165/2001 non fanno forse parte del triennio (2004-2007) sul quale calcolare i posti per l'ordinario? Questo nuovo concorso sarà reso possibile sempre grazie alla Legge ad personam n. 43/2005 art. 1 octies che, in deroga al DLgs 165/2001, aveva già ammesso,tra i vincitori del precedente corso-concorso riservato sopra richiamato, quelli che avevano il **requisito minimo di un anno di incarico**, seppure maturato nell'anno scolastico successivo a quello in cui le operazioni concorsuali erano terminate.

Sono penalizzati da questa situazione **solo coloro che hanno seguito l'iter ordinario del Concorso selettivo per titoli ed esami** ed in particolare, gli aspiranti della Scuola Secondaria di 2° grado. Per costoro, a fronte di un concorso impegnativo nel merito, sono stati previsti i posti residui, dopo aver garantito non solo gli originari triennalisti ma anche i successivi ricorsisti, beneficiari della sanatoria e gli annalisti del concorso riservato appena bandito, nonché coloro che non hanno avuto l'incarico nel 2005, perché scavalcati da docenti con riserva. Infatti , a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 190/2006 che ha dichiarato disapplicabile la legge 68/99, il M.P.I., con nota n. 720 del 20 giugno 2006, ha espresso l'orientamento di sanare le situazioni degli aspiranti Presidi rimasti senza incarico nel 2005 , perché scavalcati dai riservisti, limitando tale beneficio a quanti, tra gli interessati, abbiano fatto ricorso. Considerato però che chi ha avuto la nomina, beneficiando illegittimamente della riserva, ha espletato l'incarico, viene da chiedersi se saranno ammessi al concorso riservato anche i presidi incaricati con nomina illegittima .

Quanti posti nel giro di pochi anni sono stati destinati agli incaricati? Millecinquecento col concorso del 2002 a cui vanno aggiunti i beneficiari della "sanatoria"; millequattrocentocinquantotto più quelli disponibili al 1 settembre 2006, con il concorso riservato appena bandito. Da ciò appare chiaro come **il computo dei posti per il concorso ordinario sia stato sicuramente sottostimato e quello per i presidi incaricati sovrastimato.**

Sarebbe urgente, per una volta, in una scuola che vuole essere di qualità, premiare il merito di quanti si sono qualificati idonei.

Per il prossimo anno scolastico 2007/2008 si potrebbero avere Dirigenti degni di essere definiti tali, come quelli delle altre Amministrazioni pubbliche.

Soltanto nella Scuola si diventa dirigenti per sanatoria!

I decisori politici dell'attuale Governo devono assumersi tali responsabilità e non **creare più corsie preferenziali a danno dei cittadini e del Paese tutto.**

Se si possono sospendere le leggi di riforma della scuola, si possono anche sospendere i bandi di concorso che creano gravi sperequazioni violando il principio di equità di trattamento

Per tutti i motivi su esposti i **docenti inseriti nella graduatoria di merito e costituiti in Coordinamento Nazionale** ritengono che, in assenza di un intervento che ristabilisca equità e legittimità, ci si allontani d**alla Carta Costituzionale, che radica lo sviluppo professionale di chiunque operi nella Pubblica Amministrazione nel concetto di merito e sul principio della par condicio.**

Il non tenere presente il personale in graduatoria di merito di pubblico concorso è un motivo di riserva di carattere costituzionale, in quanto in contrasto con il principio del riconoscimento del merito, della par condicio di trattamento all'interno della Pubblica amministrazione e, prima ancora, col dettato costituzionale di cui all'art. 3 .

Ulteriori osservazioni non possono non tenere in debito conto il riconoscimento dell'Autonomia Scolastica, ai sensi della legge n° 59/97 (che, per la figura del Dirigente di ogni singola istituzione, enfatizza ruolo, funzioni e compiti come non mai in precedenza) e il Decreto Leg.Vo n° 59/98, che introduce la qualifica dirigenziale e che richiede l'affidamento dell'incarico delle istituzioni ad operatori **in possesso dei requisiti generali** previsti dall'art. 29 del Decreto L.vo n° 165/2001 e di **credenziali verificate e certificate in un pubblico corso-concorso selettivo ordinario**,come quello appena in corso (**così come prefigurato dall'art. n°29, comma 3 del Decreto Leg.Vo n° 165/2001)**.